

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a bandire concorsi riservati al personale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 754 del 1994 in servizio alla data del 30 giugno 1998 nei limiti di posti previsti in pianta organica vigente (1992).

2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo

3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

* **3. 6.** Volontè, Tassone, Grillo, Marinacci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a bandire concorsi riservati al personale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 754 del 1994 in servizio alla data del 30 giugno 1998 nei limiti di posti previsti in pianta organica vigente (1992).

2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo

3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. 4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca

* **3. 7.** Gardiol.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato

a bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati al personale precario che svolge ininterrottamente presso l'Istituto, da almeno un anno, a qualsiasi livello, attività di ricerca retribuita dall'Istituto medesimo o da altro ente.

2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi collocazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo

3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca

* 3. 8. Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1999 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2001.

3. 9. (nuova formulazione) Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 dicembre 1993, n. 537 aggiungere le seguenti: nella parte in cui si riferisce all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70

** 3. 1. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 dicembre 1993, n. 537 aggiun-

gere le seguenti: nella parte in cui si riferisce all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70

** 3. 5. Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non rinnovabili

3. 2. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento

3. 3. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: già preordinati allo scopo

3. 4. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.

(Inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La tabella del personale amministrativo laureato comprende il profilo professionale di direttore amministrativo.

4. La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti, rispettivamente, il profilo professionale di collaboratore amministrativo ed il profilo professionale di assistente amministrativo.

4-bis. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.

4-ter. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione almeno

elementare comprende il profilo professionale di commesso ».

2. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso delle qualifiche funzionali di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguite a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, per il quale costituiva requisito necessario il possesso di diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, è inquadrato, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

3. Il comma 2-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è abrogato.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999,2000 e 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Piscitello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.

(Proroga graduatorie concorsi del Servizio sanitario nazionale).

1. Il comma 12 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è sostituito dal seguente:

« 12. Per la copertura dei posti disponibili nel Servizio sanitario nazionale le

graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente al 31 dicembre 1991 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999 ».

3. 02. Piscitello.

(A.C. 4932 — sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).

1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attività di guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, previo espletamento delle

procedure di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 29.

4. 1 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Battaglia, Caccavari, Attili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica.

* **4. 2.** Pivetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica.

* **4. 3.** Conti, Gramazio, Carlesi.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833 del 1978, i cittadini effettuano la libera scelta del medico di fiducia nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari, come definiti al successivo comma 2.

2. A tal fine, le Aziende sanitarie locali sono organizzate in ambiti territoriali di scelta del medico di fiducia articolate in comuni, gruppi di comuni o distretti, sulla base di apposite determinazioni deliberate dalle Regioni.

3. Eccezionalmente la libera scelta del medico da parte dei cittadini può avvenire anche al di fuori dell'ambito territoriale come definito al precedente comma 2, con modalità da stabilirsi nei relativi accordi nazionali della medicina generale o della pediatria di libera scelta.

4. 08. Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

(Iscrizione all'albo degli odontoiatri dei laureati in stomatologia).

1. È consentito l'esercizio della professione di odontoiatra ai cittadini dell'Unione europea laureati in stomatologia presso la facoltà di medicina dell'Università statale di Fiume - Rijeka della Repubblica di Croazia, previo superamento dell'esame di stato ed espletamento di un tirocinio semestrale presso una struttura accreditata.

4. 07. Battaglia, Caccavari, Scantamburlo, Giannotti, Giacalone.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

1. Al fine di garantire la tutela dei cittadini dall'esercizio abusivo di professione sanitaria, in attesa dalla riforma degli albi professionali il Ministero della sanità, nell'ambito delle proprie risorse, promuove, organizza e verifica il registro, distinto per singolo profilo, degli esercenti quelle professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999, appartenenti a quei profili della dirigenza sanitaria per i quali non sia stato istituito ancora il relativo albo pro-

fessionale. Con regolamento del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta di tali registri, ivi compresi gli adempimenti per l'iscrizione e di revoca nonché il ruolo e le funzioni di eventuali organismi consultivi per coadiuvare il Ministero in tale esercizio.

2. In adeguamento all'evoluzione nell'organizzazione del lavoro, degli ordinamenti didattici e della normativa il profilo professionale di sociologo è trasferito dal ruolo tecnico al ruolo sanitario mentre il profilo professionale di assistente sociale è trasferito dal ruolo tecnico al ruolo professionale, con conseguente modifica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. 03. (*nuova formulazione*) Battaglia, Caccavari.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per una qualificazione delle risorse in ogni azienda sanitaria locale o ospedaliera, può essere istituito il servizio dell'assistenza infermieristica ed individuato il relativo dirigente. L'incarico del dirigente aziendale dell'assistenza infermieristica, di durata triennale rinnovabile, è conferito all'interno del limite del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria di cui all'articolo 15-*septies*, comma 2, del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, dal direttore generale ad un infermiere, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati; se l'incarico è conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è posto in aspettativa per tutta la durata dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente con modalità

analoghe al comma precedente per le altre professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999 nelle regioni nelle quali siano state emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. In ogni dipartimento può essere individuato un responsabile dell'assistenza infermieristica. Qualora i dipartimenti siano composti da unità operative diverse da quelle di diagnosi e cura, la responsabilità del personale della riabilitazione, o tecnico-sanitario o della vigilanza ed ispezione, è affidata ad un professionista appartenente a tale personale.

4. La legge regionale, disciplinando l'attività e la composizione del collegio di direzione di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno del 1999, prevederà la partecipazione del dirigente aziendale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo

4. 06. Battaglia, Fioroni.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

1. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 26 febbraio 1999 disciplina anche le modalità di tenuta, da parte del Ministero della sanità, del registro, distinto per singolo profilo, degli abilitati alle professioni sanitarie per i quali non sia previsto l'albo professionale; nelle modalità di cui sopra sono disciplinati gli adempimenti per l'iscrizione e la revoca, nonché il ruolo e le funzioni di eventuali organismi consultivi per coadiuvare il Ministero in tale esercizio.

4. 05. Battaglia, Caccavari.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

1. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1998,

provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.

4. 01. Colombini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 257, fermo restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

4. 04. Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

1. Il personale medico in servizio alla data del 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, anche se privo del relativo diploma di specializzazione, è autorizzato a svolgere le funzioni proprie del dirigente medico delle predette discipline, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

4. 02. Battaglia, Caccavari.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 5.

1. In un quadro di tutela dinamica e attuale del diritto alla salute ed in consi-

derazione della funzione già svolta nella comunicazione sanitaria delle aziende sanitarie, nell'educazione sanitaria, nella partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini ed in attuazione di quanto previsto negli articoli 3-*septies* e 3-*octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, nella dirigenza di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 è inserito il profilo professionale di nuova istituzione di sociologo sanitario; con atto regolamentare, in analogia agli altri profili della dirigenza sanitaria, il Ministero della sanità stabilisce la normativa di accesso alla nuova qualifica dirigenziale. In sede di prima attuazione possono accedere al nuovo profilo dirigenziale di sociologo sanitario i dirigenti sociologi del ruolo tecnico con contestuale trasformazione del proprio posto nella dotazione organica dell'azienda sanitaria.

2. In analogia a quanto sopra disposto e con le medesime modalità, è istituito il profilo professionale di ingegnere sanitario nei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

4. 09. Battaglia.

(A.C. 4932 — sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che l'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, all'articolo 2, comma 2, condiziona l'ammissione all'iscrizione nelle graduatorie regionali al possesso del requisito, tra gli altri, del limite d'età che è dato dal compimento del cinquantesimo anno,

ameno che il medico non sia già titolare in altra regione di incarico a tempo indeterminato;

considerato che la discussione sul disegno di legge n. 4932, « Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario », è occasione opportuna per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo sulla necessità di una maggiore uniformità delle modalità di accesso alle graduatorie regionali per la medicina generale ai principi fondamentali della legge 15 maggio 1997, n. 127, « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrative e dei procedimenti di decisione e di controllo », che, all'articolo 3, comma 6, stabilisce che la partecipazione ai concorsi pubblici non è più soggetta ai limiti di età

impegna il Governo

a rivedere, in sede dell'imminente rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, le modalità di accesso alle graduatorie regionali eliminando il predetto limite di età, così come già avvenuto per ogni altra procedura consueta.

9/4932/1. Giacalone.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4932, relativo al personale del settore sanitario, ritenendo che alcune delle questioni già presentate sotto forma di emendamenti a tale disegno di legge, possano essere più correttamente ed efficacemente risolte con atti regolamentari e/o con scelte contrattuali,

impegna il Governo

a prevedere nell'area delle professioni sociosanitarie prevista dall'articolo 3-octies del decreto legislativo n. 299 del 1999 anche l'inclusione del sociologo e l'istituzione dei profili professionali del pedagogista

laureato e del chinesiologo, nonché della qualifica di dirigente anche per la professione di assistente sociale;

a dare direttive affinché in sede di contrattazione tra ARAN e sindacati, al fine di favorire l'integrazione sociosanitaria e la mobilità intercompartimentale, venga definita, senza aumento di spesa, la equiparazione della posizione di accesso e di conseguente sviluppo professionale prevista per gli assistenti sociali del comparto sanità a quella già prevista e consolidata negli altri comparti del pubblico impiego;

a prevedere nell'emanando decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999 anche l'istituzione di un registro, tenuto dal Ministero della sanità, degli abilitati a quelle professioni sanitarie per le quali non sia stato ancora istituito un albo professionale, al fine di evitare l'esercizio abusivo di professione sanitarie.

9/4932/2. Battaglia.

La Camera,

considerato che il disegno di legge in esame prevede che i laureati in medicina e chirurgia, iscrittisi alla facoltà entro il 1991, possano essere iscritti in sovrannumero ai corsi di formazione in medicina generale senza assegno e senza il vincolo dell'incompatibilità;

dovendo comunque consentire a questi giovani laureati di poter conseguire, se possono, qualche forma di reddito nella considerazione del fatto che si tratta di giovani ultratrentenni,

impegna il Governo

a valutare, in accordo con le regioni, la possibilità di prevedere per le ASL l'utilizzo di questi medici, iscritti in sovrannumero ai corsi di formazione in medicina generale, per gli incarichi di assistenza

primaria, di continuità assistenziale e di guardia turistica.

9/4932/3. Saia, Maura Cossutta, Giacalone, Strambi, Molinari, Soro, Del Barone.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché, in sede di predisposizione delle nuove graduatorie regionali, ai medici già inseriti nelle graduatorie regionali per l'assistenza primaria, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi al momento della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, siano confermati tutti i punteggi già acquisiti ai sensi del precedente accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1991), ancorché non previsti dagli accordi successivi.

9/4932/4. Strambi, Saia, Maura Cossutta.

La Camera

impegna il Governo

ad assumere iniziative atte a promuovere l'utilizzo delle somme derivanti da risparmi realizzati a seguito della minore spesa dovuta alla dismissione di pazienti da strutture psichiatriche private accreditate, come previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito del progetto Obiettivo «Tutela della salute mentale», per l'assunzione, attraverso lo strumento della mobilità, del personale licenziato dalle predette strutture private, che deve essere prioritariamente impiegato, anche mediante corsi di riqualificazione, nei nuovi servizi pubblici territoriali per la tutela della salute mentale.

9/4932/5. Maura Cossutta, Saia, Strambi.

La Camera,

in considerazione dell'accresciuta complessità dei compiti assegnati agli organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale in materia di vigilanza, ispezione, controllo, prevenzione e profilassi;

al fine di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

preso atto che è possibile anche qui applicare le sperimentazioni tramite la relativa contrattazione collettiva prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardante il predetto personale;

verificato che a tale fine sono destinabili oltre le economie di gestione anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti;

impegna il Governo

a compiere tutti gli atti necessari per dare risposta positiva ai dipendenti degli organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, prevedendo strumenti omogenei per quanto riguarda il trattamento dei dipendenti con quanto già in essere per i dipendenti del Ministero della sanità.

9/4932/6. Fioroni, Saia, Giannotti, Proacci, Di Capua, Manzione.

La Camera,

a seguito dell'approvazione dell'articolo 2, che permette a laureati in medicina e chirurgia in possesso di requisiti di accedere a concorsi riservati in carenza di diploma di specializzazione;

impegna il Governo

a prevedere strumenti idonei al fine di garantire:

ai medici coinvolti di poter proseguire la carriera adeguandosi alle disposizioni legislative vigenti, senza però prevedere

percorsi facilitati all'accesso o al conseguimento del diploma di specializzazione;

ai cittadini l'assoluta idoneità di cura erogata dai medici del servizio sanitario nazionale.

9/4932/7. Colombini, Polizzi, Conti.

La Camera,

impegna il Governo

ad organizzare entro e non oltre tre mesi una conferenza dei servizi che coinvolga il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica al fine di valutare le modalità per l'ammessione all'esame di Stato e l'espletamento di un tirocinio trimestrale per i cittadini dell'Unione europea laureati in stomatologia presso la facoltà di medicina dell'università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di

Croazia, al fine di consentire agli stessi l'esercizio della professione di odontoiatra.

9/4932/8. Basso, Battaglia, Valpiana, Scantamburlo, Caccavari, Fioroni, Alboni, Conti.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che i laureati in medicina e chirurgia in possesso di abilitazione possono effettuare sostituzioni di medici di base per periodi non superiori a 30 giorni anche se privi di attestato di formazione biennale specifica in medicina generale previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

9/4932/9. Giannotti, Battaglia, Attili, Caccavari.

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***(Sezione 1 – Politica del Governo per l’attuazione di interventi per malati incurabili e terminali)**

POLENTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

anche a seguito di tristi vicende di cui ha dato notizia la stampa, si è sviluppato un dibattito sulle iniziative ed i limiti delle cure che è necessario fornire ai malati incurabili ed ai morenti;

su tale dibattito di rilevantissima natura etica ha ritenuto utile intervenire lo stesso Ministro della sanità;

da parte di alcuni commentatori le dichiarazioni sono state interpretate come un primo avallo tecnico-politico ad un avvio di discussione sul difficile tema dell’eutanasia —:

quali politiche intenda assumere il Governo in questo delicato campo, tenendo conto che il Piano sanitario nazionale in scadenza (1998 - 2000), nell’ambito del progetto-oggettivo per la tutela dei soggetti deboli, fa esplicito riferimento, tra gli altri, ai soggetti, che si trovano nella fase terminale della vita e che recentemente il Parlamento ha legiferato in materia, promuovendo azioni quali il potenziamento dell’assistenza a domicilio e degli interventi di terapia palliativa, il sostegno psicosociale dei malati e dei familiari e la realizzazione di strutture residenziali e diurne (*hospice*) accreditate. (3-05999)

(Sezione 2 – Valutazioni del Presidente del Consiglio in merito al world gay pride)

SELVA, ARMAROLI, MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

Lei ha detto a questa Camera che giudicava «inopportuna» la manifestazione a Roma del World Gay Pride;

ministri del Suo Governo hanno polemizzato con Lei per questa dichiarazione;

all’indomani della marcia, il Papa ha espresso «amarezza per l’affronto recato al Grande giubileo dell’anno 2000 e per l’offesa ai valori cristiani di una città che è tanto cara al cuore dei cattolici di tutto il mondo»;

Lei ha riconosciuto a Milano che il Papa ha esercitato il diritto di esprimere il suo giudizio negativo sulla manifestazione degli omosessuali che di fatto ha avuto come scopo principale nell’anno del Giubileo quello di indicare la Chiesa cattolica quale «nemica degli omosessuali», verso i quali, invece, Giovanni Paolo II, pur indicando nell’omosessualità una «inclinazione oggettivamente disordinata» esprime «il bisogno di accogliere le persone che la vivono con rispetto, comprensione e delicatezza»:

se, alla luce dei fatti avvenuti e dei commenti negativi verso le parole del Papa, di ministri e uomini politici del Suo Go-

verno, riconfermi il giudizio di inopportunità nell'anno del Giubileo espresso in quest'Aula il 24 maggio 2000. (3-06000)

(Sezione 3 - Iniziative del Governo in materia di incendi boschivi)

LEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno degli incendi boschivi assume dimensioni sempre più gravi ed allarmanti;

il problema sollecita un forte impegno da parte dello Stato che, al contrario, non riesce ancora a dotarsi di attrezzature e di strumenti legislativi idonei a prevenirlo e a reprimerlo nonostante i proclami, finiti nel nulla, dei governi Prodi e D'Alema;

tuttora da parte dell'Esecutivo si fronteggia la drammatica questione più con dichiarazioni che con fatti concreti:

quali atti intenda porre in essere per assicurare al Paese gli strumenti necessari a combattere un fenomeno di tali vaste, drammatiche dimensioni. (3-06001)

(Sezione 4 - Valutazioni del Governo sulla recente vicenda della consegna delle chiavi della città di Jesolo a Jorg Haider)

MUSSI, GUERRA, CERCHI e BASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sabato 8 luglio 2000 il sindaco di Jesolo Renato Martin, già responsabile dei lavori pubblici e trasporti del sedicente « Governo provvisorio della Padania », ha consegnato le chiavi della sua città, presso la sala di rappresentanza del municipio, al Governatore della Carinzia, *land* austriaco,

Jorg Haider, sulla base di una decisione avallata con atto del consiglio comunale del 21 febbraio scorso;

il medesimo giorno l'onorevole Umberto Bossi ha spiegato ad un'agenzia di stampa che « Haider non rappresenta solo un problema di immigrazione ma piuttosto di una visione di come sarà l'assetto europeo del futuro »;

l'Unione europea ha reagito con durezza all'ingresso del partito di Haider nel governo austriaco;

in questi stessi giorni il Governo e le principali forze di opposizione si sono autorevolmente pronunciati, nel quadro di una visione favorevole all'allargamento ad Est, per una Costituzione europea con due nuclei fondamentali: una prima parte, che farà proprio il contenuto della Carta dei diritti fondamentali; e una seconda, che individui le competenze degli organi dell'Unione e dei soggetti istituzionali che partecipano alla vita associativa europea, per la cui redazione sarà di fondamentale importanza il prossimo vertice europeo di Nizza in dicembre, rispetto al quale il Governatore della Carinzia ha già invitato il Governo austriaco al boicottaggio contro l'allargamento ad Est;

il Consiglio dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) ha considerato « con estrema preoccupazione l'accoglienza e gli onori tributati dal Comune di Jesolo a Jorg Haider, le cui scelte ideologiche e politiche sono anche oggetto di condanna e di sanzioni da parte dei paesi membri della UE »:

se il Governo sia a conoscenza dei meriti, in particolare rispetto alla visione del futuro dell'Europa, per i quali il comune di Jesolo ed il suo sindaco hanno deliberato la consegna delle chiavi della città e se essi siano ritenuti non palesemente contrastanti con i valori di libertà nella nostra civiltà politica moderna e con l'indirizzo europeistico del nostro Paese affermato dal Governo e, apparentemente, anche dalle principali forze di opposizione. (3-06002)

(Sezione 5 — Iniziative del Governo in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro)

PAISSAN e GARDIOL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nonostante i numerosi interventi legislativi e amministrativi approvati in questi ultimi anni la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici negli ambienti di lavoro non è migliorata. Quanto a infortuni mortali, il nostro paese è ai primi posti della graduatoria per numero in Europa (4 infortuni mortali al giorno); quanto alle malattie professionali il loro numero rimane altissimo (circa 25.000 l'anno), ma di queste moltissime sono quelle « non tabellate », sì che il lavoratore molto spesso deve intraprendere una defatigante azione giudiziaria per vedersi riconosciuto il danno subito;

il livello di inosservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro rimane altissimo, così come il ricorso al « lavoro nero », cause prime dell'alto numero di infortuni e di malattie professionali;

che le competenze in materia di prevenzione, vigilanza sugli ambienti di lavoro sono ancora divise tra loro e spesso si riducono all'esame burocratico di procedure e non tanto all'esame dei processi produttivi delle aziende e del territorio —;

se il Governo intenda realizzare un piano di coordinamento tra i vari ministeri competenti (Lavoro, Sanità, Ambiente, Industria e Interni) e di implementazione dei vari servizi di salute, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, che abbia come obiettivo la riduzione del 10 per cento annuo del numero degli incidenti e delle malattie professionali, se intenda mantenere anche nella prossima legge finanziaria l'assegnazione di una quota del 6 per cento del fondo sanitario nazionale alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e vita, garantendo livelli uniformi di servizio su tutto il territorio nazionale e se intenda emanare direttive circa il riutilizzo — nel-

l'ambito dei servizi di prevenzione dei proventi derivanti da attività di controllo (verifiche su macchinari e impianti) e di vigilanza (prescrizioni) e per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla attività di consulenza delle Regioni nei confronti di terzi (articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994) privilegiando il rafforzamento dei servizi di prevenzione delle Asl e le funzioni di ricerca epidemiologica.

(3-06003)

(Sezione 6 — Valutazione da parte del Governo in merito a situazioni di disagio appartenenti all'Arma dei carabinieri)

BORGHEZIO, STUCCHI, FONTANINI, RIZZI e CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il suicidio del giovane carabiniere Gianfranco Deledda di soli 26 anni, segretario provinciale di Milano dell'U.N.A.C., evidenzia in termini drammatici il malesere profondo degli uomini dell'Arma dei Carabinieri:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine a tale situazione, con particolare riguardo alle pesanti pressioni poste in essere, anche attraverso molteplici procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i principali esponenti dell'U.N.A.C., a cominciare dal Presidente maresciallo Antonio Savino, posto in stato di accusa per il semplice fatto di aver presenziato alla manifestazione di Pontida e di aver rilasciato, da libero cittadino, alcune interviste a quotidiani.

(3-06004)

(Sezione 7 — Politica del Governo in materia di decentramento di funzioni alle regioni)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si discute in questi giorni di federalismo possibile e di devoluzione di poteri

alle Regioni. Nella discussione si è inserita la proposta di istituire una Camera delle Regioni. Nello stesso tempo è aperto il dibattito in Europa sulla trasformazione delle istituzioni europee, con maggiori compiti agli organismi comunitari ed investitura diretta degli stessi -:

quale politica ritenga il Governo praticabile, da un lato per favorire il decentramento da più parti auspicato, dall'altro per evitare che l'indebolimento dello Stato-Nazione e l'esaltazione del ruolo delle Regioni più ricche accentui il divario tra il nord e il sud, specie in tema di sviluppo e occupazione, come segnalano anche recenti dati dalla Banca d'Italia. (3-06005)

(Sezione 8 — Iniziative del Governo per garantire l'effettività della pena e la sicurezza sociale)

DALLA CHIESA e ALBANESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento al dato assolutamente sconcertante fornito al recente convegno dei Democratici sulla sicurezza dal Procuratore Capo di Milano, dottor Gerardo D'Ambrosio, secondo cui a meno della metà delle condanne passate in giudicato corrisponde l'espiazione di pena di qualsiasi tipo (compresi gli arresti domiciliari, la libertà vigilata, eccetera):

cosa il Governo intenda fare per garantire l'affermazione del principio della effettività della pena e per garantire che il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura (con i costi economici e sociali conseguenti e con il noto corollario di sacrifici personali) non si rivelhi, nella maggioranza dei casi, assolutamente inutile e, in particolare, quale strategia il governo intenda adottare per intervenire sugli organici della magistratura di sorveglianza e come voglia modificare, a garanzia di si-

curezza e di legalità per la società intera, il sistema delle notifiche e dell'impugnazione attualmente in vigore. (3-06006)

(Sezione 9 — Iniziative del Governo per fronteggiare la crisi occupazionale in Calabria)

MANZIONE e LA MACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sulla base delle ultime rilevazioni Istat, circa i livelli occupazionali nel nostro Paese, sono emersi dati estremamente alarmanti per il mezzogiorno e per la regione Calabria in particolare;

il livello di disoccupazione generale per il territorio calabrese sembra attestato al 28 per cento della complessiva forza lavoro, con una particolare accentuazione nell'ambito giovanile;

talvi dati sembrano essere in contrasto sia con quanto, a livello generale, dichiarato ultimamente dall'ufficio studi della Banca d'Italia, sia con quanto esposto nella recente proposta di DPEF, in cui si afferma, anzi, che: « il Mezzogiorno ha finalmente e faticosamente recuperato i livelli occupazionali della seconda metà del 1992 »;

sono, inoltre, da ricordare i numerosi strumenti legislativi e contrattuali di flessibilità del lavoro intervenuti negli ultimi anni, e le notevoli risorse statali e comunitarie investite nell'area del mezzogiorno d'Italia, a favore delle imprese e dello sviluppo -:

se il Governo intenda assumere iniziative urgenti a seguito del grave disagio ed allarme sociale in cui versa la popolazione della regione Calabria, a seguito della gravissima crisi occupazionale. (3-06007)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: TREMAGLIA; PISANU ED ALTRI E PEZZONI ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI IL NUMERO DI DEPUTATI E SENATORI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (4979-5187-5733-B)

(A.C. 4979 - sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO IN PRIMA DELIBERAZIONE

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535.

3. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma, nelle singole circoscrizioni, salvo modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere, la determinazione dei collegi uninominali stabilita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535.

3. 1. Calderisi, Novelli, Taradash.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; NICCOLINI ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; FONTANINI E BOSCO: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (229-3730-3826-3935)

(A.C. 229 – sezione 1)

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).

1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale, con lingua d'insegnamento slovena.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena ».

5. Nell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con

l'amministrazione scolastica negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue, suscettibile di adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.

7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, è consentito derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando par-

zialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).

Sopprimerlo.

11. 1. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — 1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1972, n. 932, il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive e accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado con lingua di insegnamento slovena.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

4. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5, secondo comma, nonché all'articolo 7, secondo comma, le parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « candidati con piena conoscenza della lingua slovena ».

5. Alla legge 22 dicembre 1973, n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo, secondo e quarto comma, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) all'articolo 2, terzo comma, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « con piena conoscenza della lingua slovena ».

6. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti per le scuole con lingua di insegnamento slovena sono concesse dal Provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari. Analogamente possono concedersi le stesse deroghe da parte del Provveditore agli studi con lingua di insegnamento italiana situate nelle province di Trieste e Gorizia. Il comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 è così modificato:

« 9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole o istituti d'istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento italiana nei comuni delle province di Trieste e Gorizia ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.

Sopprimere il comma 1.

11. 73. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)